



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I
REFERENDUM**

Approvato con deliberazione C.C. n° 62 del 13-12-1993



- I N D I C E -

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e contributi	pag. 1
Art. 2	Istituti di consultazione popolare	pag. 1

CAPO II ASSEMBLEA PUBBLICA

Art. 3	Finalità	pag. 1
Art. 4	Convocazione – Iniziativa e modalità	pag. 2
Art. 5	Assemblee – Organizzazione e partecipazione – Conclusioni	pag. 2

CAPO III CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARIO

Art. 6	Finalità e metodi	pag. 3
Art. 7	Organizzazione	pag. 3
Art. 8	Esito consultazione	pag. 4

CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 9	Finalità	pag. 4
Art. 10	Referendum ammessi – Data di effettuazione	pag. 5
Art. 11	Iniziativa referendaria	pag. 5
Art. 12	Iniziativa del Consiglio Comunale	pag. 5
Art. 13	Iniziativa dei cittadini	pag. 6
Art. 14	Non luogo della consultazione referendaria	pag. 7
Art. 15	Norme generali per il procedimento referendario	pag. 8
Art. 16	Indizione del Referendum	pag. 8
Art. 17	Operazioni preliminari alla votazione	pag. 9
Art. 18	L'Ufficio di Sezione	pag. 10
Art. 19	Organizzazione ed orario delle operazioni	pag. 10
Art. 20	Determinazione dei risultati del Referendum	pag. 11
Art. 21	Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag. 12
Art. 22	Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni	pag. 13
Art. 23	Provvedimenti del Consiglio Comunale a seguito dell'esito Dei Referendum	pag. 13

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
FINALITA' E CONTRIBUTI

Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 Legge 8-6-1990 n. 142 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

ART. 2
ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini relativa all'Amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti Istituti:
 - a) assemblee pubbliche;
 - b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
 - c) referendum consultivo.

2. I predetti Istituti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico o limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO II
ASSEMBLEA PUBBLICA

ART. 3
FINALITA'

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte o problematiche che investono i diritti e gli interessi di tutta la popolazione o di una parte di essa insediata in una determinata zona del territorio comunale.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico e la difesa dell'occupazione;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

ART. 4
CONVOCAZIONE – INIZIATIVA E MODALITA’

1. La convocazione dell’assemblea è indetta per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
2. L’Organo Comunale che decide la consultazione definisce l’argomento, l’ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l’assemblea, dandone tempestivo avviso mediante manifesti esposti all’Albo Pretorio del Comune e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini.
4. Alle Assemblee il Sindaco provvederà altresì ad invitare tutti i Consiglieri Comunali, nonché qualora lo ritenga opportuno, dipendenti comunali o esperti nel settore oggetto dell’argomento.
5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni.
I promotori dell’assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio; precisando nell’invito l’argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione.
L’invito è recapitato al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per la riunione.
6. Per l’effettuazione delle assemblee di cui al presente comma i promotori possono richiedere al Sindaco la concessione in uso di apposito locale secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l’utilizzo della sala Consiliare.

ART. 5
ASSEMBLEE – ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE – CONCLUSIONI

1. Le assemblee pubbliche indette dall’Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dello stesso delegato.
2. La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all’argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d’espressione, d’intervento e di proposta.
3. All’assemblea, qualora richiesto dal Sindaco, assiste un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale, che svolge funzioni di segreteria e cura la redazione del verbale nel quale sono sinteticamente riportati i pareri e le proposte prevalenti emerse nel corso dell’assemblea secondo l’ordine dei lavori stabilito dal Presidente.
4. Il Sindaco provvederà ad inserire all’Ordine del Giorno della prima adunanza dell’Organo che ha promosso l’assemblea, la discussione di detto documento per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

5. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, concludono i lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione.

Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco, il quale provvederà a discutere dell'argomento nella prima adunanza della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze.

CAPO III CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI

ART. 6 FINALITA' E METODI

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale possono effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, al fine di poter disporre di alcuni elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, stabilendone le linee generali e la metodologia. Nell'atto deliberativo con il quale viene indetta la consultazione, i suddetti Organi potranno stabilire di affidare a consulenti esterni la predisposizione, la raccolta e la classificazione dei questionari.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti di tutta la popolazione residente o di particolari fasce di cittadini individuati in base a classi di età, all'attività lavorativa svolta o alla condizione non lavorativa, ad una determinata zona del paese, in relazione alla specifica finalità che la consultazione persegue. La consultazione può essere altresì rivolta ad un campione limitato ad un'aliquota percentuale stabilita dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale; in tal caso si provvederà mediante sorteggio.

ART. 7 ORGANIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale provvede a costituire un'apposita Commissione preposta ad organizzare la consultazione e ad assicurare che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini, l'anonimato e la obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Commissione è così composta:
 - Sindaco o Assessore delegato, che la presiede;
 - Presidente del gruppo di lavoro competente per l'oggetto della consultazione;
 - Consigliere Comunale designato congiuntamente dai gruppi di minoranza;
 - Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune;
 - Responsabile dell'unità operativa proposta all'organizzazione della consultazione, cui sono anche affidate le funzioni di Segretario della Commissione.
3. La Commissione, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale:

- a) stabilisce il testo del questionario e ne definisce i tempi di distribuzione e raccolta;
 - b) delimita la fascia di cittadini da consultare o dai quali estrarre il campione e presenza all'estrazione del campione stesso;
 - c) promuove, attraverso gli Uffici Comunali, la tempestiva informazione dei cittadini dell'oggetto e delle modalità della consultazione;
 - d) verifica la regolarità dell'esito della consultazione provvedendo eventualmente all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento, sulla base dei risultati forniti dall'unità organizzativa del Comune preposta alla consultazione o dal consulente esterno.
- Sarà compito di questi ultimi provvedere a classificare le risposte pervenute e ad elaborare i risultati complessivi della consultazione che dovranno essere inviati alla Commissione stessa entro 30 giorni dal termine in cui si è conclusa la consultazione.

ART. 8 **ESITO CONSULTAZIONE**

1. La Commissione provvede a predisporre apposita relazione in cui vengono riepilogate le operazioni effettuate e i risultati della consultazione. Detta relazione dovrà essere trasmessa al Sindaco entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di cui al comma 3° - lett. d) del precedente articolo.
2. Il Sindaco provvederà a dare comunicazione in merito al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale cui è rimessa l'utilizzazione dei risultati e a rendere noto i cittadini l'esito della consultazione.

CAPO IV **REFERENDUM**

ART. 9 **FINALITA'**

1. Il referendum consultivo è un istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento, con il quale l'Amministrazione comunale intende promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti l'Amministrazione del Comune di Sovico.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale eccettuate quelle espressamente non ammesse dall'art. 76 – 2° comma – dello Statuto.
3. Il referendum viene effettuato esclusivamente per la consultazione dell'intera popolazione quando cioè il pronunciamento richiesto è suscettibile di produrre effetti che si estendono a tutta la comunità Sovicese.

ART. 10
REFERENDUM AMMESSI – DATA DI EFFETTUAZIONE

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. 3 (tre) referendum consultivi. L'effettuazione di ulteriori referendum ammessi successivamente ai primi tre verrà rinviata alla sessione referendaria dell'anno successivo.
2. Per ogni referendum sono ammissibili non più di n. 2 quesiti.
3. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giungo, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
5. Il Referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 11
INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 12
INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale ed è correlata:
 - a) dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum;
 - b) dal testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione che deve contenere precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da permettere risposte chiare ed univoche da parte degli elettori.

A tal fine il testo dovrà preventivamente essere sottoposto all'esame della Commissione Comunale per il referendum, la quale si esprimerà entro 30 (trenta) giorni sulla corretta formulazione del o dei quesiti;

c) dei pareri previsti dall'art. 53 della Legge 8-6-1990 n. 142 nonché dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 55 della Legge suddetta.

3. Il Consiglio Comunale decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approvando al contempo il testo del o dei quesiti e stanziando i fondi necessari.

ART. 13 **INIZIATIVA DEI CITTADINI**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composta da 10 (dieci) cittadini, ed alla definizione del o dei quesiti che dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.

Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco entro i 15 giorni successivi convoca la Commissione per il Referendum che coincide con la Commissione Elettorale integrata dal Difensore Civico se esistente. Alla Commissione può assistere il rappresentante del Comitato dei promotori che, se richiesto dalla Commissione, ha facoltà d'intervento.

4. La Commissione entro i successivi 30 giorni si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento e, ove ritenga necessarie modifiche o integrazioni al quesito per renderlo più chiaro, inviata il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

Le decisioni della Commissione sono prontamente notificate al rappresentante del Comitato dei promotori con atto motivato.

5. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

In tal caso il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo.

La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro 7 giorni da quello di adozione.

6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firma di presentazione, in numero non inferiore a 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "COMUNE DI SOVICO – Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
I moduli, prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore.
Le firme sono autenticate da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, Giudice Conciliatore o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco.
Le autenticazione effettuate dal Segretario Comunale o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
Quando le firme di presentazione sono raccolte presso altri idonei locali pubblici o in centri di raccolta allestiti all'esterno, il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati.
9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale, entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro 7 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
Provvede quindi a convocare tempestivamente la Commissione per il Referendum.
10. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dallo Statuto.
Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori.
Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
11. Il sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, provvede a mezzo deliberazione della Giunta Comunale a stanziare i fondi necessari per l'effettuazione della consultazione, nonché a dare comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale dell'ammissione del referendum di iniziativa popolare nonché del testo del o dei relativi quesiti.

ART. 14
NON LUOGO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

1. Il Consiglio Comunale, qualora prima della data fissata per lo svolgimento del referendum, abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richiede di abrogare o deliberato, quanto si richiede di deliberare, dichiara con proprio atto approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati che la consultazione referendaria non ha luogo.
2. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso.
Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Assegnati.
3. Nel caso di cui di precedenti commi 1) e 2), il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie entro 5 giorni dalla deliberazione del consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante affissione di manifesti o altri mezzi di pubblicità.

ART. 15
NORME GENERALI PER IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto.
Le operazioni di voto saranno limitate alla sola giornata di domenica.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte almeno il 50% più uno degli iscritti nelle liste elettorali alla data di indizione dei referendum con esclusione di coloro che compiranno il 18° anno successivamente al giorno fissato per la consultazione referendaria.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20-3-1967 n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al 3° comma dell'art. 14 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

ART. 16
INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno.
I Referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al presente art. 10.
Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'Ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia del relativo provvedimento, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente il o i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale o della Commissione per i referendum, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione.
6. Una copia del manifesto dovrà essere esposta in ciascuna sezione elettorale.
7. Al fine di garantire massima informazione ai cittadini, il Sindaco provvederà altresì a curare la pubblicazione di un numero speciale dell' "Informatore Municipale" dedicato ai referendum oggetto di consultazione. Lo spazio disponibile dovrà essere distribuito equamente tra le diverse posizioni.

ART. 17
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

1. Entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum, l'Ufficio Elettorale predispone apposito elenco nel quale sono ricompresi tutti quegli elettori che, pur iscritti nelle liste elettorali, non avranno diritto al voto per compimento del 18° anno successivamente alla data di effettuazione del referendum, nonché di coloro che risultano deceduti alla predetta data.

Detto elenco viene approvato con provvedimento del Sindaco.

2. I certificati elettorali degli aventi diritto al voto sono compilati entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettorali entro il 40° giorno dalla predetta pubblicazione.
I certificati elettorali non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati dei certificati elettorali potranno essere ritirati in qualunque momento presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

ART. 18
L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume la funzione di vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'Albo di cui alla Legge 8-3-1989 n. 95, modificata dalla Legge 21-3-1990 n. 53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma, il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'Albo di cui alla Legge 21-3-1990 n. 53.
I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata Legge 21-3-1990 n. 53.
4. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27-5-1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum.
Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli Uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 19
ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30-3-1957 n. 761.
2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione.
Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto.
Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente Regolamento.
Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario.
Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8,30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettorali a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione.
Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati dal Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART. 20
DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. La Commissione Comunale per i referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum.
A tal fine inizia i suoi lavori entro le ore 10 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e sulla base della risultanza dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
2. Tutte le operazioni della Commissione Comunale per i referendum si svolgono in adunanza pubblica.
3. Le operazioni effettuate vengono riepilogate dalla Commissione in apposito verbale che dovrà essere prontamente inviato al Sindaco.
4. Entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, la Commissione provvederà altresì a decidere su eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, che dovranno essere presentati entro e non oltre i tre giorni successivi alla data della consultazione. In caso di accoglimento di alcuni di essi provvederà a rettificare i risultati definitivi del referendum.
L'esito delle decisioni prese dovranno essere adeguatamente motivati e riportati in apposito verbale unitamente ai risultati definitivi che dovrà essere trasmesso prontamente al Sindaco.
5. Il Sindaco entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali da parte della Commissione Comunale per il referendum, provvederà a comunicare l'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti all'Albo Pretorio e in luoghi di pubblica frequenza, nonché mediante pubblicazione dei verbali della Commissione del referendum all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - b) ai Capigruppo consiliari al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali della Commissione del referendum.
6. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.
Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il Responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

ART. 21
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi non inferiori a 3 delimitati dal Comune da individuarsi con provvedimento del Sindaco entro il 35° giorno antecedente a quello della votazione, attribuendo per ogni spazio una sezione di mt. 1 di base per mt. 2 di altezza per ciascun gruppo consiliare e per ciascun Comitato promotore dei referendum.
Un ulteriore spazio dovrà essere riservato, a rotazione, ad altri eventuali comitati di cittadini, costituiti in numero non inferiore a 250, che facciano richiesta entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, di avere a disposizione apposito spazio per effettuare propaganda contro il o i quesiti referendari.
Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal presente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria.
Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superficie.
3. Entro il 34° giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

ART. 22
ALTRE FORME DI PROPAGANDA – DIVIETI – LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4-4-1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24-4-1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della Legge 4-4-1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della Legge 24-4-1975 n. 130 e di cui agli artt. 28 e 29 Legge 25-3-1993 n. 81.

ART. 23
PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELL'ESITO DEI REFERENDUM

1. Il Sindaco iscrive all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Il Consiglio Comunale adotterà motivata deliberazione conseguente all'esito della consultazione determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum, nel caso intenda accogliere il risultato emerso o deliberando a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di non dare corso ai provvedimenti conseguenti al parere espresso della popolazione motivando in tal caso adeguatamente detta scelta.
3. La decisione del Consiglio Comunale dovrà essere resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti in luoghi di pubblica frequenza.
4. Copia della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare dovrà essere altresì notificata al rappresentante del Comitato dei promotori.